



COMUNE DI CASALMORO

PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

DELIBERAZIONE
N° 23
del 29-06-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI - ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove**, del mese di **giugno**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati oggi convocati in sessione Straordinaria, di Prima convocazione, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano

Perini Franco	P	RODINI LUANA ROSANNA	P
TOMASELLI MAURA	P	BANNI CLAUDIO	P
FIAMMENGHI LEONARDO	P	SABBADINI GIANNI	P
MOTTA FEDERICO	P	BRAGA LUCA	P
DI DONATO GIROLAMO	P	VITI GIULIANO	A
UGGERI LUCA	P		

Totale P 10 A 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Daniela Zanardelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Rag. Franco Perini** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI - ANNO 2021

Il Sindaco introduce il punto all'o.d.g. relazionando quanto segue: "Sulla base dei costi validati dall'ente (pari a quelli del 2020 + 1,6%) sono state elaborate da parte del gestore le tariffe 2021.

Per riepilogare:

- nel 2020 Casalmoro ha deliberato il PEF per 179.050€ (dal quale veniva decurtato un avanzo di 6.104,62)
- nel 2021 il PEF proposto per l'approvazione è pari a 181.915 € senza considerare l'incremento di costi imputato al comune per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario di 17.653,00.

Nel PEF 2021 non sono addebitate le componenti aggiuntive legate alle agevolazioni covid Arera 2020 ed i costi Covid21 perché coperti da Fondi non rinvenienti dal gettito tariffario

Siamo partiti pertanto dal PEF decurtando le quote del MIUR per il rimborso del costo rifiuti scuole, pari a 858,25

Applicando quindi lo scoperto di piano che si considera di recuperare dagli svuotamenti superiori alla soglia minima, sono state simulate le Tariffe proposte.

Dalle simulazioni emerge che:

- le Utenze Domestiche tra il 2020 e il 2021 sono calate di una 9 di unità perdendo base imponibile per circa 3.500 metri quadri
- le Utenze Non Domestiche tra il 2020 e il 2021 sono calate di 2 unità per circa 4.000 mq in meno
- la banca dati 2021 risente della riclassificazione delle 4 utenze industriali che in applicazione del D.Lgs 116/20 dal 01.01.2021 non concorrono più al pagamento della Tari per tutte le aree di produzione e dei magazzini (le quote prima assorbite da queste utenze vengono ridistribuiti su tutte le altre utenze).

Al momento è arrivata solo 1 richiesta di uscita dal servizio pubblico (decorrenza 01.01.2022) da parte di un'industria rilevante, che dal 2022 sarà a ruolo per la sola quota fissa.

Dalle proiezioni si nota un incremento medio del 9% sulle utenze domestiche e del 19% sulle utenze non domestiche.

Tuttavia sono state definite delle agevolazioni sulle ditte direttamente come sconto in bolletta.

Si è valutato infatti, per contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività ed in considerazione del contesto socio-economico locale di riduzione generalizzata dei redditi da lavoro e impresa con evidenti riflessi sull'occupazione, di:

- concedere delle riduzioni tariffarie, pari al 75% della QUOTA FISSA della tariffa generale per le sole utenze non domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo del corrispettivo rifiuti, in considerazione della ridotta produzione di rifiuti e dei riflessi finanziari diretti ed indiretti dell'emergenza COVID sulle attività economiche locali;
- destinare i fondi covid 2020, quale quota confluita nell'avanzo vincolato del rendiconto 2020 relativa al fondo funzioni fondamentali art. 106 dl 34/2020 - (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021) a copertura delle seguenti componenti di costo:
 1. Costi aggiuntivi (fissi e variabili) previsionali che il gestore ipotizza di sostenere nel 2021 per via del COVID;
 2. recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 da parte del gestore per effetto delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche riconosciute in applicazione della deliberazione Arera n. 158/2020;
 3. per la quota residuale, riduzione tariffaria 2021 alle Utenze Non Domestiche, come sopra disposta, pari al 75% della QUOTA FISSA della tariffa generale per le sole utenze non domestiche, del corrispettivo rifiuti per l'anno 2021;

- destinare i fondi covid 2021 di cui all'art. 6 dl 73/2021 per il finanziamento della riduzione tariffaria 2021 alle Utenze Non Domestiche, come sopra disposta,

La riduzione media sull'intera bolletta per le ditte sarà di circa il 38% e considerando l'aumento medio del 19% ci si aspetta una riduzione media per tutte le utenze del 19% rispetto al 2020.

Per quanto riguarda le utenze domestiche, verranno utilizzati dei fondi ad hoc per iniziative di destinazione Fondo di solidarietà alimentare 2021 disposto dall'articolo 53 del dl "Sostegni-bis" (dl n. 73/2021) - pari a circa 15 mila euro per ristori su bollette e fattura rifiuti, da attivare mediante un bando comunale a rimborso spesa."

Successivamente il Sindaco domanda se vi sono interventi. Non ve ne sono.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo

Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”;

682. “*Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI:*

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (...)”;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione del corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 20 in data odierna;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.21 in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Casalmoro e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee

previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato dalla società incaricata 'BEN Business Engineering Network S.r.l.' e dall'ETC, il quale espone un costo complessivo di Euro 181.915 (al lordo delle detrazioni) mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad Euro 181.056,95 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRIF;

RICHIAMATI i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

CONSIDERATO che:

- tra i molteplici effetti sulle Utenze Non Domestiche provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie, oltre a riduzione del volume d'affari e/o aumento dei costi di produzione;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni o hanno subito una riduzione del reddito disponibile da lavoro dipendente;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in

conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;

DATO ATTO che alla data di elaborazione delle variazioni di bilancio, non era ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche (art. 6 D.L. 73/2021) assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per questo Comune la somma di euro 12.532,00;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati pari ad 23.823,00 (quota TARI fondo art. 106 dl 34/2020: importo tabella 1 decreto mef n. 59033 del 1° aprile 2021);

VALUTATO, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni imposte alle attività ed in considerazione del contesto socio-economico locale di riduzione generalizzata dei redditi da lavoro e impresa con evidenti riflessi sull'occupazione, l'Amministrazione comunale di Casalmoro intende:

➤ concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulla generalità delle attività economiche del territorio comunale:

- una riduzione pari al 75% della QUOTA FISSA della tariffa generale per le sole utenze non

domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo del corrispettivo rifiuti, in considerazione della ridotta produzione di rifiuti e dei riflessi finanziari diretti ed indiretti dell'emergenza COVID sulle attività economiche locali;

- destinare i fondi covid 2020, quale quota confluita nell'avanzo vincolato del rendiconto 2020 relativa al fondo funzioni fondamentali art. 106 dl 34/2020 - (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021) a copertura delle seguenti componenti di costo:
 - a) Costi aggiuntivi (fissi e variabili) previsionali che il gestore ipotizza di sostenere nel 2021 per via del COVID di cui all'art. 7 bis del MTR ($COV_{expTV/TF}^{2021} - COV_{expTV/TF}^{2020}$);
 - b) recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 da parte del gestore per effetto delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche riconosciute in applicazione della deliberazione Arera n. 158/2020 (RCNDTV);

Variazione dei costi aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID	$(COV_{TV,2021}^{exp} + COV_{TF,2021}^{exp}) - (COV_{TV,2020}^{exp} + COV_{TF,2020}^{exp})$	1.265,40
Rata annuale conguaglio per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20	$(RCU_{TV,2021} + RCU_{TF,2021})$	-
Rata annuale RCNDTV	$(RCND_{TV}/r')$	1.519,00

- c) per la quota residuale, riduzione tariffaria 2021 alle Utenze Non Domestiche, come sopra disposta, pari al 75% della QUOTA FISSA della tariffa generale per le sole utenze non domestiche, del corrispettivo rifiuti per l'anno 2021;
- destinare i fondi covid 2021 di cui all'art. 6 dl 73/2021 per il finanziamento della riduzione tariffaria 2021 alle Utenze Non Domestiche, come sopra disposta, pari al 75% della QUOTA FISSA della tariffa generale per le sole utenze non domestiche, del corrispettivo rifiuti per l'anno 2021;

RILEVATO che tale forma di intervento, a sostegno delle attività già oggetto delle misure agevolative dello scorso anno, il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile in 21.000 euro, rientra nelle fattispecie di interventi finanziabili mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune - ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 - previo apposito stanziamento di bilancio destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, come integrati con le risorse di cui all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020 e risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;

RICHIAMATO inoltre il Regolamento per la gestione del corrispettivo Rifiuti che prevede all'art. 21 la possibilità che il Comune possa indicare nella delibera di approvazione delle tariffe l'attivazione di riduzioni atipiche che valgono solo per l'anno in cui sono deliberate agevolazioni anche "in caso di situazioni episodiche dovute a situazioni emergenziali (quali ad esempio epidemiche, sismiche o similari)";

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

VISTI i seguenti prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti le tariffe proposte per l'anno 2021:

Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,

Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche,

tutti allegati quali parti integranti del presente atto;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati

alla presente deliberazione;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa nelle forme di legge da n. DIECI Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti - anno 2021, come risultanti dai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,
 - Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,
 - Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche;
- 2) **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario validato dall'Ente;

- 3) **DI ATTIVARE** le seguenti riduzioni di copertura tariffaria del Piano Finanziario 2021 valevoli solo per l'anno 2021 al fine di far fronte alla situazione emergenziale conseguente all'epidemia da COVID-19:

➤ riduzioni tariffarie, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulla generalità delle attività economiche del territorio comunale in generale:

- riduzione pari al **75% della QUOTA FISSA** della tariffa generale per le sole utenze non domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo del corrispettivo rifiuti, in considerazione della ridotta produzione di rifiuti e dei riflessi finanziari diretti ed indiretti dell'emergenza COVID sulle attività economiche locali;

➤ destinazione dei fondi covid 2020, quale quota confluita nell'avanzo vincolato del rendiconto 2020 relativa al fondo funzioni fondamentali art. 106 dl 34/2020 - (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021) a copertura delle seguenti componenti di costo:

a) Costi aggiuntivi (fissi e variabili) previsionali che il gestore ipotizza di sostenere nel 2021 per via del COVID di cui all'art. 7 bis del MTR ($COV_{expTV/TF\ 2021} - COV_{expTV/TF\ 2020}$);

b) recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 da parte del gestore per effetto delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche riconosciute in applicazione della deliberazione Arera n. 158/2020 (RCNDTV);

Variazione dei costi aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID	$(COV_{TV,2021}^{exp} + COV_{TF,2021}^{exp}) - (COV_{TV,2020}^{exp} + COV_{TF,2020}^{exp})$	1.265,40
Rata annuale conguaglio per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20	$(RCU_{TV,2021} + RCU_{TF,2021})$	-
Rata annuale RCNDTV	$(RCND_{TV} / r^*)$	1.519,00

c) per la quota residuale, riduzione tariffaria 2021 alle Utenze Non Domestiche, come sopra disposta, pari al 75% della QUOTA FISSA della tariffa generale per le sole utenze non domestiche, del corrispettivo rifiuti per l'anno 2021;

➤ destinazione dei fondi covid 2021 di cui all'art. 6 dl 73/2021 per il finanziamento della riduzione tariffaria 2021 alle Utenze Non Domestiche, come sopra disposta, pari al 75% della QUOTA FISSA della tariffa generale per le sole utenze non domestiche, del corrispettivo rifiuti per l'anno 2021;

- 4) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- 5) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 8, comma 1, della Delibera ARERA n° 443/2019/R/RIF, in qualità di Ente Territorialmente Competente, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ad ARERA, entro il termine di trenta giorni dalla data odierna;
- 6) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al gestore del servizio;
- 7) **DI DEMANDARE** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
- 8) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
- 9) **DI DICHIARARE**, con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese da n.DIECI Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 29-06-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI - ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in data 29-06-2021

Il Responsabile
f.to Dott.ssa Cristina Giudici

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in data 29-06-2021

Il Responsabile
f.to Dott.ssa Cristina Giudici

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to (Rag. Franco Perini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Daniela Zanardelli)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Daniela Zanardelli)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.lgs. 267/2000)

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio in data 13-07-2021, N. Rep. 273 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Casalmoro, li 13-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Daniela Zanardelli)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on line per quindici giorni e che nei successivi dieci giorni non sono pervenute denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il .

Casalmoro, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Daniela Zanardelli)


È copia conforme all'originale.

li, 13-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Daniela Zanardelli)

COMUNE DI CASALMORO

RIPARTIZIONE COSTI 2021



COMUNE DI CASALMORO

TARIFE CALCOLATE UTENZE Domestiche Anno: 2021

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,070296	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,091384		
								QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)					
Categorie domestiche	N. Nuclei (intestatari)	Sup.Tot abitazioni	% Incid. Superficie	Coeffic. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti lim. soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)	Svuotamenti attesi (valore base di calcolo)	Svuotamenti lim. soglia Inferiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)		
	n	mq	%	Ka	€/mq	Kb-Rd (Kg/utenza/die)	€/utenza	Kb-secco (Kg/utenza/die)	Contentori/anno LT.120	Litri	Contentori/anno LT.120		
TOTALE	861	136.402,00	100,00%										
1 - Famiglie di 1 componente	228	31.794,00	23,31%	0,80	0,423140	0,73	22,208921	0,07	1		3		
2 - Famiglie di 2 componenti	255	43.211,00	31,68%	0,94	0,497190	1,32	40,253670	0,13	2		5		
3 - Famiglie di 3 componenti	174	28.853,00	21,15%	1,05	0,555371	1,91	58,298418	0,19	3		7		
4 - Famiglie di 4 componenti	138	21.707,00	15,91%	1,14	0,602975	2,50	76,343167	0,25	3		9		
5 - Famiglie di 5 componenti	40	6.817,00	5,00%	1,23	0,650578	3,09	94,387915	0,31	4		11		
6 - Famiglie di 6 o più componenti	26	4.020,00	2,95%	1,30	0,687603	3,69	112,432664	0,36	5		13		
7 - garage e cantine non pertinenziali	0	0,00	0,00%	0,80	0,423140	0,00	0,000000	0,00	0		0		
									Contentori da Lt.		120		120
									Costo Contentori €		8,44		10,97

COMUNE DI CASALMORO

TARIFE CALCOLATE UTENZE Non Domestiche Anno: 2021

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,070296	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,091384
								QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)			
Descrizione categorie	Utenze per Categ.	Sup.Tot Cat.	% Incid. Superficie	Coeff. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)	Svuotamenti attesi (valore base di calcolo)	Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
	n	mq	%	Kc	€/mq	Kd-Rd (Kg/mq/Y)	€/mq	Kd-secco (Kg/mq/Y)	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y
TOTALE	87	28.138,00	100,00%								
1 - Musei, biblioteche	0	0,00	0,00%	0,67	0,556992	4,66	0,401814	0,84	5,05		12,13
2 - Cinematografi e teatri	0	0,00	0,00%	0,43	0,357473	2,96	0,255700	0,54	3,21		7,72
3 - Autorimesse	1	160,00	0,57%	0,60	0,498799	4,02	0,346569	0,88	5,29		12,71
4 - Campeggi	0	0,00	0,00%	0,88	0,731572	6,11	0,526742	1,10	6,62		15,90
5 - Stabilimenti balneari, piscine e simili	0	0,00	0,00%	0,64	0,532052	4,42	0,381358	0,80	4,79		11,51
6 - Autosaloni	0	0,00	0,00%	0,51	0,423979	3,57	0,308301	0,65	3,87		9,31
7 - Alberghi con ristorante	0	0,00	0,00%	0,95	0,789765	11,43	0,986099	2,02	12,11		29,06
8 - Alberghi senza ristorante	1	652,00	2,32%	1,08	0,897839	7,99	0,689342	0,89	5,33		12,80
9 - Case di riposo	0	0,00	0,00%	1,25	1,039165	5,11	0,440758	5,11	30,66		73,59
10 - Ospedali, case di cura e cliniche	0	0,00	0,00%	1,29	1,072418	5,80	0,500489	4,75	28,49		68,37
11 - Uffici e agenzie	19	2.756,00	9,79%	1,52	1,263625	12,05	1,039499	0,40	2,39		5,75
12 - Banche ed istituti di credito	0	0,00	0,00%	0,61	0,507113	4,26	0,367477	0,77	4,62		11,09
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3	455,00	1,62%	1,32	1,097358	11,20	0,966347	0,35	2,08		5,00
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze beni durevoli	2	143,00	0,51%	1,52	1,263625	14,19	1,223841	0,59	3,55		8,52
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0,00	0,00%	0,83	0,690006	5,77	0,497519	1,04	6,25		15,01
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3	209,00	0,74%	1,48	1,230371	11,70	1,008810	0,42	2,55		6,12
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3	120,00	0,43%	1,03	0,856272	8,21	0,708028	0,27	1,63		3,92
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie	3	373,00	1,33%	1,35	1,122298	10,97	0,946422	0,58	3,47		8,33
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari	9	3.629,00	12,90%	1,03	0,856272	8,46	0,730097	0,45	2,67		6,43
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3	851,00	3,02%	3,62	3,009422	29,39	2,535272	0,30	1,78		4,29
23 - Mense, birrerie, amburgherie, piadinerie	1	58,00	0,21%	3,40	2,826529	26,18	2,258302	0,32	1,91		4,59
24 - Bar, caffè, pasticceria	4	821,00	2,92%	2,57	2,136523	20,88	1,800906	0,21	1,27		3,05
25 - Supermercati generi alimentari	0	0,00	0,00%	2,76	2,294476	19,43	1,675759	3,24	19,45		46,69
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste (mini market, attività miste) fino a 500 mq	1	301,00	1,07%	1,50	1,246998	14,25	1,229120	0,75	4,50		10,81
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2	108,00	0,38%	4,66	3,874007	38,04	3,280864	0,15	0,92		2,21
28 - Ipermercati di generi misti vendita al dettaglio (applicabile anche alle parti comuni)	0	0,00	0,00%	2,74	2,277850	13,69	1,181205	8,76	52,53		126,09
30 - Discoteche, night club e sale giochi	0	0,00	0,00%	1,91	1,587844	13,28	1,145536	2,40	14,39		34,56
31 - Scuole pubbl.e priv.,edifici comunali e della p.a.,assoc.volont.onlus,luoghi accessori al culto	2	1.039,00	3,69%	0,67	0,556992	5,23	0,450677	0,28	1,65		3,97
32 - Magazzini senza alcuna vendita diretta	10	13.596,00	48,32%	0,60	0,498799	4,73	0,407852	0,17	1,03		2,48
33 - Stazioni ferroviarie con o senza biglietteria (non si applica agli altri uffici)	0	0,00	0,00%	0,60	0,498799	4,15	0,357980	0,75	4,50		10,81

COMUNE DI CASALMORO

TARIFE CALCOLATE UTENZE Non Domestiche Anno: 2021

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,070296	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,091384
Descrizione categorie	Utenze per Categ.	Sup.Tot Cat.	% Incid. Superficie	Coeff. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa €/mq	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1 €/mq	QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)			
								Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)	Svuotamenti attesi (valore base di calcolo)	Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
	n	mq	%	Kc	€/mq	Kd-Rd (Kg/mq/Y)	€/mq	Kd-secco (Kg/mq/Y)	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y
34 - Magaz. sfitti/inutilizzati con serv. allacciati e/o mobilio, aree a bassa prod.rif., parcheggi coperti	0	0,00	0,00%	0,30	0,249400	2,25	0,194417	0,20	1,18		2,83
35 - Autotrasporti e corriere spedizioni e magazzini vendita ingrosso	2	1.162,00	4,13%	0,60	0,498799	3,68	0,316983	1,23	7,35		17,65
36 - Distributori carburante con o senza area vendita prodotti	1	126,00	0,45%	0,88	0,731572	6,85	0,590797	0,36	2,16		5,20
37 - Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti	0	0,00	0,00%	0,88	0,731572	6,11	0,526742	1,10	6,62		15,90
38 - Palestre, scuole di ballo e simili attivita' sportiva al chiuso	0	0,00	0,00%	0,88	0,731572	6,11	0,526742	1,10	6,62		15,90
39 - Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica, ecc.) attiv.sportiva all'aperto	0	0,00	0,00%	0,88	0,731572	6,11	0,526742	1,10	6,62		15,90
40 - Esposizioni beni durevoli (mobilifici, arredi giardino e simili)	1	56,00	0,20%	0,51	0,423979	4,01	0,345792	0,21	1,27		3,05
41 - Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti e Cliniche "giornaliere"	0	0,00	0,00%	1,29	1,072418	8,94	0,770753	1,61	9,68		23,25
42 - Agriturismo con pernottamento e ristorazione	1	50,00	0,18%	0,66	0,544522	8,55	0,737817	0,85	5,08		12,19
43 - Agriturismo con solo pernottamento	0	0,00	0,00%	0,69	0,573619	5,57	0,480167	0,65	3,92		9,41
44 - Convitti, conventi, caserme e carceri	0	0,00	0,00%	1,25	1,039165	8,66	0,746644	1,56	9,38		22,53
45 - Studi professionali	3	189,00	0,67%	0,61	0,507113	4,75	0,409995	0,28	1,66		3,99
46 - Studi medici ,veterinari, fisioterapisti, psicologi, analisi	3	192,00	0,68%	1,40	1,163865	10,40	0,896610	0,61	3,63		8,72
47 - Sede di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive	0	0,00	0,00%	1,02	0,847959	6,80	0,586527	1,20	7,20		17,29
48 - Uffici e caselli autostradali	0	0,00	0,00%	1,52	1,263625	10,55	0,909561	1,90	11,43		27,44
49 - Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici	0	0,00	0,00%	1,03	0,856272	7,18	0,619525	1,30	7,78		18,69
50 - Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria	0	0,00	0,00%	1,03	0,856272	7,18	0,619525	1,30	7,78		18,69
51 - Gommista	0	0,00	0,00%	1,41	1,172178	9,78	0,843810	1,77	10,60		25,46
53 - Attività artigianali con capannoni produzioni alimentari	1	628,00	2,23%	1,31	1,089045	8,55	0,737644	2,14	12,83		30,80
54 - Agriturismo con solo ristorazione e assoc. ricreative ristorante/bar (ingresso riserv. ai soci)	0	0,00	0,00%	1,80	1,496398	13,14	1,133067	1,62	9,74		23,39
55 - Fast Food	0	0,00	0,00%	7,63	6,343063	52,98	4,569724	9,57	57,42		137,82
56 - Laboratorio e negozi vendita pane e pasta	3	188,00	0,67%	1,31	1,089045	10,22	0,881688	0,54	3,23		7,76
57 - Macelleria, salumi e formaggi, gastronomie	1	100,00	0,36%	1,34	1,113985	10,44	0,900250	0,32	1,94		4,66
58 - Negozi vendita generi alimentari fino a 250 metri quadrati	3	126,00	0,45%	1,38	1,147238	10,47	0,902648	1,04	6,21		14,91
59 - Florivivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo e accessori per esterni	0	0,00	0,00%	1,92	1,596157	13,36	1,152526	2,36	14,15		33,97
60 - Pizza al taglio	1	50,00	0,18%	4,66	3,874007	37,05	3,196056	1,15	6,88		16,51
61 - Gdo beni durevoli (grandi superfici) e centri di vend. ingrosso generi misti (es.cash & carry)	0	0,00	0,00%	1,92	1,594495	14,46	1,247043	1,26	7,54		18,11
62 - Produzione maggiore di 500 Lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
63 - Produzione compresa tra 400 e 499 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
64 - Produzione compresa tra 350 e 399 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
65 - Produzione compresa tra 300 e 350 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
66 - Produzione compresa tra 250 e 300 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
67 - Produzione compresa tra 200 e 250 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
68 - Produzione compresa tra 150 e 200 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
69 - Produzione compresa tra 100 e 150 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
70 - Produzione compresa tra 90 e 100 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
71 - Produzione compresa tra 80 e 90 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
72 - Produzione compresa tra 70 e 80 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
73 - Produzione compresa tra 60 e 70 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01

COMUNE DI CASALMORO

TARIFFE CALCOLATE UTENZE Non Domestiche Anno: 2021

DATI STATISTICI				QUOTA FISSA		QUOTA VARIAB. 1 Raccolta Differenziata		Tariffa Base €/Lt.	0,070296	Tariffa Maggiorata €/Lt.	0,091384
								QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo (oltre il limite di soglia inferiore applicata sui conferimenti effettuati)			
Descrizione categorie	Utenze per Categ.	Sup.Tot Cat.	% Incid. Superficie	Coeffic. attribuz. parte fissa	Tariffa Quota Fissa	Coeff. attrib. parte variab.1 RACCOLTA DIFFERENZIATA	Tariffa Quota Variab.1	Coeff. attrib. parte variab.2 RIFIUTO SECCO RESIDUO	Svuotamenti limite soglia inferiore (svuotam. da conteggiare sempre)	Svuotamenti attesi (valore base di calcolo)	Svuotamenti limite soglia superiore (da questo limite si paga la tariffa maggiorata)
	n	mq	%	Kc	€/mq	Kd-Rd (Kg/mq/Y)	€/mq	Kd-secco (Kg/mq/Y)	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y	Litri/mq/Y
74 - Produzione compresa tra 50 e 60 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
75 - Produzione compresa tra 45 e 50 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
76 - produzione compresa tra 40 e 45 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
77 - Produzione compresa tra 35 e 40 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
78 - Produzione compresa tra 30 e 35 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
79 - Produzione compresa tra 25 e 30 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
80 - Produzione compresa tra 20 e 25 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
81 - Produzione compresa tra 15 e 20 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
82 - Produzione compresa tra 10 e 15 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
83 - Produzione compresa tra 7 e 10 lt/mq (RND)	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
84 - 84	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
86 - 86	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
87 - 87	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
88 - 88	0	0,00	0,00%	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00		0,01
90 - Strutture non alberghiere di cui alla LR 27/2015	0	0,00	0,00%	0,67	0,552836	5,78	0,498624	0,44	2,61		6,28